

**Proposta di Legge:
Valorizzazione, promozione e sostegno
della Cultura bandistica pugliese
Modifica alla Legge Regionale n. 17 del 25/06/2013**

Relazione

"Ecco i contadini del Sud, in religioso ascolto della musica, a saper distinguere a colpo fra Verdi e Leoncavallo".

È da qui, da questo fotogramma in parole di Bodini, che parte il lavoro svolto da tutta la VI Commissione Consiliare e dagli Uffici del Dipartimento Cultura, per la produzione di questa legge regionale.

In questa descrizione, l'essenza più profonda di ciò che le Bande significano a livello sociale, culturale, identitario. In questa immagine sta tutta la necessità di conferire finalmente al patrimonio bandistico pugliese il protagonismo e la valorizzazione che merita.

La Banda, intesa com'è oggi, è composta da strumenti a fiato e percussioni e la sua origine risale al XIV Secolo. La formazione delle cosiddette Bande da Giro è poi tipica del Sud Italia. Si tratta di piccole, medie e grandi formazioni (secondo la suddivisione vesselliana risalente agli inizi del '900) che, accanto a un ampio repertorio di marce sinfoniche, eseguono sui tipici palchi denominati "casse armoniche" trascrizioni intere di sinfonie classiche e poemi sinfonici.

"La banda da giro arrivò dove nessuna scuola, libro, teatro arrivò: nel cuore del popolo, nelle cucine operose per il pranzo del dì di festa, sull'uscita aperte delle case a corte, nei nugoli dei bambini che inseguivano gli ottoni e si mescolavano agli orchestrali."

Semplicemente sostenere le nostre bande significa questo. Significa investire in arte democratica, che arriva a tutte e tutti, che ingentilisce le anime e migliora le nostre comunità.

Significa dare la possibilità a tutte e tutti di coltivare arte, passione.

Un tempo "andare" dal maestro di banda significava una possibilità senza distinzione di classe sociale, di provenienza: era socialità, era vita.

Significa avere cura della nostra storia, mostrare al mondo chi siamo.

Per questo e per tanto altro sto lavorando a questa legge per sostenere le Bande da Giro e lo straordinario lavoro dei maestri di banda che il maestro Pellegrini ha definito in maniera meravigliosa con l'espressione "Nomadi del pentagramma".

Attraverso il lavoro delle Bande e dei Comitati festa, i paesi diventano veri e propri palcoscenici, le cosiddette periferie della geografia si vestono a festa e ogni cittadino e ogni cittadina diventa spettatore e allo stesso tempo primo attore del grande spettacolo della tradizione.

Il legame con le Bande è antropologico, viscerale. Ce lo hanno confermato i tanti pugliesi che abbiamo incontrato nel processo partecipativo di costruzione di questa legge: semplici cittadini e maestri concertatori, amministratori locali, animatori e animatrici culturali della tradizione, giovani, uomini e donne che con i propri racconti ci hanno restituito il valore collettivo di questo immenso patrimonio culturale immateriale dei nostri territori.

Siamo partiti da un Protocollo siglato nel 2019 da diversi sindaci, maestri concertatori e organizzatori di festival bandistici. Abbiamo riammagliato ogni relazione, allargato l'ascolto e girato la Puglia raccogliendo suggerimenti, suggestioni, necessità. Abbiamo svolto diverse audizioni nella VI Commissione Cultura del Consiglio Regionale, confrontando pareri esperti, visione politica e istanze emerse dai territori.

Da un lavoro lungo e stimolante, paziente e di grande soddisfazione, prendono vita le proposte nella forma degli articoli di Legge, in cui si ritrovano investimenti economici a sostegno del lavoro e delle condizioni di vita professionale dei maestri di Banda, strumenti di valorizzazione culturale, attività di digitalizzazione del patrimonio, iniziative di diffusione della conoscenza e di messa in rete delle esperienze, fino alla creazione di un Museo itinerante.

La presente proposta va a incasellarsi, modificandola e arricchendola, la Legge quadro regionale 17 del 2013 sulla Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Puglia.

Articolo 1
(Modifica denominazione titolo IV
Legge Regionale n. 17 del 25/06/2013)

Il titolo IV della Legge Regionale n. 17 del 25/06/2013 è così sostituito:
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE

Articolo 2
(Modifica del titolo IV Legge Regionale n. 17 del 25/06/2013)

Al titolo IV della Legge Regionale n. 17 del 25/06/2013, prima dell'art. 19, è aggiunto il Capo I, così denominato: SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTALE

Articolo 3
(Istituzione norme di salvaguardia, valorizzazione, promozione e
sostegno della Cultura bandistica pugliese –
Modifica Legge Regionale n. 17 del 25/06/2013)

1. Dopo l'art. 24 della Legge Regionale n. 17 del 25/06/2013 è aggiunto il Capo II, così denominato: SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE.
2. Dopo il Capo II di cui al comma precedente sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 24 bis (Bande da giro)

1. La Regione, ai sensi dell'art. 4 della presente legge, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica pugliese tipicamente sviluppata attraverso le "bande da giro", in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.
2. Per banda da giro s'intende l'antico fenomeno musicale tipico della Puglia e del Sud Italia, consistente in una formazione di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell'orchestra, con un organico in divisa non inferiore a 35 strumentisti, oltre al Direttore.
3. Il repertorio musicale della banda da giro è caratterizzato da trascrizioni di antologie operistiche, sinfonie, marce sinfoniche e musiche religiose, eseguite in forma itinerante soprattutto in occasione delle feste patronali, anche utilizzando apposite strutture in legno installate nelle piazze e denominate "casce armoniche".

Art. 24 ter (Interventi di salvaguardia, valorizzazione,
promozione e sostegno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, programma, ai sensi del Titolo II della presente legge, i seguenti interventi:

- a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;
- b) iscrizione delle bande da giro nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2-bis e seguenti, della presente legge;
- c) ricerca di partiture, compositori, testi per la conoscenza della storia delle bande e dei suoi più importanti protagonisti;
- d) catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali di spartiti, composizioni musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria dei complessi bandistici pugliesi;
- e) iniziative convegnistiche, seminariali, formative e spettacolari per la promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica, con particolare riferimento al rapporto con il mondo della scuola;
- f) realizzazione di una rete finalizzata alla programmazione unitaria e all'identità visiva comune delle bande da giro pugliesi e dei relativi festival, con particolare attenzione all'innovazione dei repertori;
- g) sostegno delle bande da giro regolarmente iscritte nell'inventario di cui alla precedente lett. b), per:
 - l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e strumenti musicali, fisse e mobili, partiture e divise funzionali all'esercizio dell'attività;
 - il recupero e il restauro di attrezzature e altri beni mobili delle bande da giro, per la loro conservazione e la fruizione anche in iniziative espositive;
 - la fruizione di spazi destinati alle prove e alla socialità;
 - la produzione di musica originale per banda;
 - il nolo relativo al trasporto e l'ospitalità dei complessi bandistici per favorire tournée a livello regionale ed extra-regionale;
 - le attività di formazione musicale di tipo bandistico e di aggiornamento e qualificazione professionale degli esecutori e dei trascrittori;
- h) l'istituzione di un Museo diffuso e integrato delle bande da giro pugliesi per lo sviluppo e la promozione delle attività di cui alle lettere precedenti.

Art. 24 quater (Contributi)




















1. Al fine di realizzare gli interventi previsti dall'articolo precedente della presente legge, nell'ambito del Programma regionale operativo annuale di cui all'art. 12, la Regione concede annualmente contributi finanziari alle bande da giro regolarmente iscritte nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese.
2. Alla copertura dei relativi oneri possono concorrere le risorse finanziarie del bilancio vincolato rivenienti dalla programmazione unitaria, a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei, previa verifica di coerenza con le linee di intervento in essi previste.


**Articolo 4
(Norma finanziaria)**

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, del bilancio autonomo regionale, per l'esercizio 2022 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, pari a Euro 500.000, con riduzione di pari importo dello stanziamento sul "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1.

Il medesimo stanziamento è assegnato in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

Firme

 Donato Metallo	 Grazia Di Bari
 Giacomo Conserva	 Francesco La Notte
 Alessandro Leoci	 Luigi Caroli
 Debora Ciliento	 Sergio Clemente
 Gianfranco De Blasi	 Antonella Laricchia
 Pietro Luigi Lopalco	 OK Paolo Pagliaro
 Lucia Parchibella	 GREGORIO VINCENZO
 Capone Loredana	 MENNEA RUGGIE
 Bruno Maurizio	 CARACCIO
 Carlo	


FRANCESCO PAOLICELLI